



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

Prot. 33 del
31-3-2014

Genova, 28 marzo 2014

Prot. n. PG/2014/65302

Class. 2014/C2.4/12

Al Signor Presidente
III Commissione

Al Signor Presidente
II Commissione

Loro Sedi

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: *Proposta di legge n. 335 del 28
marzo 2014.*

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Sergio Scibilia, Antonino Miceli, Valter Ferrando, Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti e Antonino Oliveri, avente ad oggetto:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2012, N. 17 (DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO)".

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della II Commissione per il parere di cui al primo comma dell'art. 85 del Regolamento stesso.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Michele Boffa)



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA



PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri

num. 24/03/14

Sepe V.P. 24/3/14

Sergio Scibilia
Nino Miceli
Valter Ferrando
Giuseppe Maggioni
Giancarlo Manti
Antonino Oliveri

Presentata al Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria
venerdì 21 marzo 2014



2014/C2-4/12

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (disciplina delle sale da gioco)”

RELAZIONE

A quasi due anni dalla sua approvazione la legge regionale 30 aprile 2012, n. 17, relativa alla disciplina delle sale da gioco, ha già conseguito importanti risultati. La previsione di una distanza legale da rispettare per l'apertura di sale da gioco – primo caso in Italia, poi seguito anche da altre regioni – è stata attuata da alcuni comuni della Regione con specifici regolamenti in materia. Di particolare rilevanza è stata l'esperienza del Regolamento sale da gioco e giochi leciti, adottato dal Comune di Genova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2013, in vigore dal 24 maggio 2013.

Quella esperienza è altamente positiva per due ragioni: innanzitutto per la naturale centralità del capoluogo sull'intero sistema ligure e per il valore di esempio e apripista che ha svolto in materia. In secondo luogo perché il regolamento comunale di Genova e, attraverso di esso, la legge regionale 17/2012 sono stati impugnati presso il T.A.R. della Liguria con diversi ricorsi, che sono stati di recente decisi in senso sostanzialmente favorevole al Comune di Genova e pienamente favorevole alla legittimità della legge regionale. In particolare, il T.A.R., con proprie sentenze depositate il 5 febbraio 2013, si è pronunciato espressamente sulle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 17/2013, stabilendo che non sussista nelle sue previsioni alcuna limitazione eccessivamente gravosa della libertà di impresa economica, perché gli aspetti di diretta competenza regionale (tutela della salute e politiche sociali) sono stati giudicati preminenti rispetto alla compressione della libertà di impresa economica.

Negata anche la violazione delle regole costituzionali in materia di trasparenza, concorrenzialità e libertà del mercato di cui all'art. 117 comma 2 lett. E) della Costituzione, in virtù della quale, secondo i ricorrenti, sarebbe impossibile svolgere un'attività che deve connotarsi in modo identico su tutto il territorio nazionale. Il T.A.R. ha infatti rilevato come "la legittima aspirazione al divertimento ludico" non rappresenti un valore tale da poter trovare una copertura costituzionale che ne imponga una egual disciplina in tutto il territorio nazionale, come invece avvenuto per le norme in materia di telecomunicazioni.

È stata infine espressamente negata la violazione della riserva di legge statale in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui all'articolo 117 comma 2 lett. H) della Costituzione, in quanto la legge regionale è intervenuta nell'ambito delle politiche per la tutela della salute e delle politiche sociali.

Dalle citate pronunce del T.A.R. l'impianto della legge regionale 17 del 2012 esce quindi grandemente rafforzato.

Per questo è venuto il momento di emendare tale legge regionale per potenziarne gli effetti di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo. Se è vero infatti che da maggio 2013 in una città come Genova le sale da gioco sono diminuite di numero per la prima volta da anni è altrettanto vero che in molte altre realtà liguri gli effetti della legge regionale ancora stentano a manifestarsi.

Per questa ragione la proposta di legge qui avanzata all'articolo 1 prevede una chiara estensione della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili non solo per l'apertura delle sale da gioco, ma altresì per le sale scommessa e per l'installazione di quegli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che già prevedono un'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 TULPS, vale a dire:

- a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
- b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole.
- c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.


Si propone poi, con l'articolo 2, di inserire il divieto di pubblicizzare le vincite pregresse, pratica molto diffusa e potente strumento di illusione del giocatore. La legittimità di tale divieto è già stata avallata dal T.A.R. della Liguria con riferimento al Regolamento genovese, ma la sua adozione con legge regionale ne estende, evidentemente, l'applicabilità all'intero territorio della Liguria.


L'articolo 3, infine, introduce norme a carattere economico, fiscale e finanziario, mutuando quanto previsto dalla recente legge regionale della Lombardia 21 ottobre 2013, n.8. La proposta di legge prevede che nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito costituisca titolo di preferenza.

L'ultimo, ma estremamente concreto provvedimento della proposta prevede la riduzione dello 0,92 per cento dell'aliquota IRAP per quegli esercizi che provvedano volontariamente, alla disinstallazione di slot e altri apparecchi per il gioco d'azzardo. A questa riduzione deve poi corrispondere l'aumento dello 0,92 per cento per gli esercizi che invece installano ex novo o mantengono al proprio interno i citati apparecchi.

Sergio Scibilia 

Nino Miceli 

Valter Ferrando 

Giuseppe Maggioni 

Giancarlo Manti 

Antonino Oliveri 

PROPOSTA DI LEGGE

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco)”

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2012, n. 17 (Disciplina delle sale da gioco))

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 17/2012 è sostituito dal seguente:
“2. L'esercizio delle sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 17/2012)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo articolo 2 della l.r. 17/2012 sono aggiunte le parole: “Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.”.

Articolo 3

(Inserimento di articoli della l.r. 17/2012)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 17/2012 sono inseriti i seguenti:

“Articolo 3 bis

(Disposizioni di natura economica e fiscale)

1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2019, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche e integrazioni ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e integrazioni nei locali in cui si svolge l'attività.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931 e successive modifiche e integrazioni sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni aumentata dello 0,92 per cento.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.

Articolo 3 ter
(Norma finanziaria)

1. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 2 dell'articolo 3 bis, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Dopo il 2015 eventuali scostamenti delle minori e maggiori entrate, di cui al comma 1, saranno definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.”.